

(N. 2241-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato della Repubblica
nella seduta del 5 giugno 1952*

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza
sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del
16 luglio 1952 (V. Stampato N. 2783)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 LUGLIO 1952

Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Fino a nuova disposizione il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali - ai sensi del penultimo comma dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Per il 1952 il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali - ai sensi del penultimo comma dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.